

CODICE ETICO E DI CONDOTTA

adottato dall' O.d.M. dell'Ordine degli avvocati di Piacenza

Preambolo

Il presente Codice Etico e di condotta, ispirato al Codice di condotta europeo per mediatori del 2004, stabilisce una serie di principi e di obblighi ai quali tutti i mediatori dell'O.d.M. dell'Ordine degli Avvocati, necessariamente Avvocati iscritti al Foro di Piacenza, hanno l'obbligo di aderire, impegnandosi ad osservare sotto la propria responsabilità che, tra l'altro, può comportare la loro sospensione dalla turnazione e/o la cancellazione dalle liste dell'Organismo, ogni suo precetto.

Essere iscritti all'O.d.M. di Piacenza comporta l'accettazione incondizionata e senza riserve del Regolamento dell'Organismo, degli allegati allo stesso e del presente Codice Etico e di condotta.

Il codice può essere applicato a tutti i tipi di Mediazione e si compone di due parti:

- a) Il codice di condotta europeo, integrato con alcune disposizioni rese tra l'altro opportune dalla particolarità della mediazione obbligatoria in Italia;*
 - b) Una parte dedicata a disposizioni particolari e complementari anch'esse obbligatorie per i mediatori.*
- L'adesione al codice di condotta non pregiudica l'applicazione della normativa nazionale o delle regole che disciplinano la professione forense tra cui, in primo luogo, il Codice Deontologico Forense.*

PRIMA PARTE: CODICE DI CONDOTTA

ART. 1: COMPETENZA, NOMINA, COMPENSI DEI MEDIATORI E PROMOZIONE DEI LORO SERVIZI

1.1. Competenza

I Mediatori devono conoscere a fondo il procedimento di Mediazione, perseguendo una formazione adeguata e un continuo aggiornamento.

1.2. Nomina

Il Mediatore deve consultarsi con la Segreteria riguardo alle date in cui la mediazione potrà aver luogo. Prima

**Organismo di Mediazione
dell'Ordine degli Avvocati di Piacenza**
iscritto al n. 391 del Registro degli organismi
abilitati a svolgere la mediazione - Ministero della Giustizia

di accettare l'incarico, il Mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la Mediazione del caso proposto.

1.3. Pagamenti

Ove non sia stato già comunicato dalla Segreteria, il Mediatore fornirà alle parti informazioni complete sui pagamenti applicabili alla Mediazione.

ART. 2: INDIPENDENZA E RICUSAZIONE DEL MEDIATORE - IMPARZIALITÀ E NEUTRALITÀ

2.1. Indipendenza e ricsuzione del mediatore

Qualora esistano circostanze che possano intaccare l'indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne, immediatamente le parti prima di agire o di proseguire la propria opera. Il dovere d'informare le parti costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.

E' fatto divieto al mediatore di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio. Il Mediatore non può percepire compensi direttamente dalle parti.

Ciascuna delle parti può chiedere, in qualsiasi momento, all'O.d.M. di valutare l'eventuale sostituzione del mediatore, qualora lo stesso non si sia attenuto alle disposizioni di cui all'art. 21 del DM 150/23, all'art 62 Codice Deontologico e all'art. 815 c.1 c.p.c

2.2. Imparzialità e neutralità

Il Mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione.

Il Mediatore non deve mai formulare giudizi personali di alcun tipo e, nell'interazione con le parti, deve essere attento a non far trasparire i suoi valori e le sue credenze. Ove occorra ed in caso di controversie di particolare complessità, il Mediatore può richiedere alla Segreteria dell'O.d.m., l'assistenza di un altro Co-mediatore ovvero che venga sostituito.

ART. 3: L'ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA

3.1. Procedura

Il Mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di Mediazione e il ruolo dell'Organismo di Mediazione, del Mediatore e delle parti nell'ambito dello stesso.

Il Mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell'avvio della Mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni del procedimento di Mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore ed alle parti. Il Mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso.

Le parti possono concordare con il Mediatore il modo in cui la Mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti, se lo reputa opportuno, il Mediatore può ascoltare le parti separatamente.

3.2. Correttezza del procedimento

Il Mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento.

3.3. Fine del procedimento

Il Mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini. Il Mediatore, inoltre, deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l'accordo e delle possibilità di rendere l'accordo esecutivo.

ART. 4: RISERVATEZZA

Il Mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla Mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la Mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico.

**Organismo di Mediazione
dell'Ordine degli Avvocati di Piacenza**
iscritto al n. 391 del Registro degli organismi
abilitati a svolgere la mediazione - Ministero della Giustizia

Qualsiasi informazione riservata comunicata al Mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all'altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.

SECONDA PARTE: DISPOSIZIONI PARTICOLARI E COMPLEMENTARI

ART. 1: REQUISITI DI ONORABILITÀ DEL MEDIATORE – PROVVEDIMENTI COLLEGATI

1.1 Il Mediatore iscritto nell'Elenco dell'O.d.M. di Piacenza, necessariamente un avvocato iscritto allo stesso Foro, dichiara ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 al medesimo organismo, esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo, di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 4 del D.M. 150/23.

1.2 La mancata veridicità di quanto dichiarato al momento dell'iscrizione o della richiesta di permanenza comporta la cancellazione del Mediatore dall' Elenco dell'Organismo e la sua immediata sostituzione nelle mediazioni, allo stesso affidate e non definite senza che per queste ultime il Mediatore possa pretendere alcun tipo di compenso. Le medesime conseguenze si avranno nel caso in cui il mediatore non abbia immediatamente comunicato all'Organismo il successivo venir meno dei predetti requisiti.

1.3 Il mediatore si obbliga altresì a rendere nota all'Organismo ogni circostanza che possa inficiare il mantenimento ininterrotto dei predetti requisiti di onorabilità. L'Organismo provvederà quindi a sospendere il mediatore dalla attività, sino alla definizione di tali circostanze ovvero, se le condizioni *ex lege* sono già maturate, alla sua cancellazione dall'elenco dei mediatori.

La mancata comunicazione all'Organismo della possibilità o del fatto che sia compromessa la permanenza dei requisiti di onorabilità di legge comporta, previa contestazione scritta della violazione da parte del Consiglio Direttivo dell'O.d.m. ed assegnazione di giorni 15 (quindici) quale termine a difesa, dapprima la sospensione cautelare ed in caso di accertamento della fattispecie contestata, nei casi di particolare gravità, la cancellazione del mediatore dall'elenco dell'Organismo, che deve essere assunta sempre con voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

Il mediatore, sospeso in via cautelativa o cui viene comminata la cancellazione dall'elenco dell'O.d.m., verrà immediatamente sostituito nelle mediazioni allo stesso affidate e non ancora definite.

1.4 Nei casi previsti dai precedenti punti 1.2 e 1.3, l'Organismo si riserva il diritto di agire nei confronti del Mediatore per l'eventuale risarcimento dei danni.

ART. 2: ISCRIZIONE, FORMAZIONE ED ESPERIENZA DEL MEDIATORE

2.1 Il Mediatore dell'O.d.M. di Piacenza è un avvocato iscritto presso l'Albo degli Avvocati di Piacenza, che avrà sottoscritto il modello di contratto di collaborazione predisposto dall'Organismo forense e che sia in regola:

- a) con i pagamenti della quota annuale di iscrizione all'Albo di appartenenza;
- b) con gli adempimenti e i pagamenti contributivi e previdenziali richiesti da Cassa Forense.

Egli deve operare per un numero massimo di 5 organismi e deve possedere e mantenere una specifica ed elevata formazione in materia di mediazione sia ai sensi di legge, sia in base agli ulteriori eventuali parametri e requisiti formativi stabiliti dall'Organismo stesso.

2.2 Il Mediatore iscritto all'O.d.M. di Piacenza si impegna a mantenere e rispettare, nei modi e termini previsti dal DM 150/23 e successive modifiche e integrazioni, i requisiti di onorabilità, qualificazione, formazione ed aggiornamento professionale richiesti dalla legge e dai regolamenti in materia, dal presente Codice Etico e di Condotta e quant'altro stabilito dalle direttive/delibere anche regolamentari dell'O.d.M. di Piacenza, sempre fermi restando i precetti e le sanzioni del Codice Deontologico Forense.

2.3 Il mancato assolvimento dei doveri di aggiornamento professionale in materia di mediazione di cui al punto precedente è causa di cancellazione dalle liste dei Mediatori dell'Organismo e la sua sostituzione nelle mediazioni allo stesso affidate e non definite.

ART. 3: GESTIONE DELLA MEDIAZIONE E DOVERI. SOSTITUZIONI

3.1 Il mediatore che ha accettato l'incarico non può iniziare il procedimento di mediazione prima di aver sottoscritto la dichiarazione di indipendenza ed imparzialità ex art. 14, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 28/2010.

3.2 Il Mediatore è obbligato a presenziare alla mediazione per la quale è stato incaricato tranne che in caso di gravi e documentati motivi. Tali motivi dovranno essere comunicati per iscritto alla segreteria dell'Organismo con un congruo preavviso. Se per gravi ragioni non può presenziare ad un incontro di mediazione e non vi sia assenso di tutte le parti al rinvio dell'incontro, deve attivarsi per farsi sostituire da altro Mediatore, onerando la Segreteria di tale adempimento, solo nel caso in cui non abbia trovato un sostituto.

3.3 L'attività di mediazione deve essere condotta dal mediatore con dignità e decoro, tenendo ben presente,

**Organismo di Mediazione
dell'Ordine degli Avvocati di Piacenza**
iscritto al n. 391 del Registro degli organismi
abilitati a svolgere la mediazione - Ministero della Giustizia

sin dall'accettazione dell'incarico, dei doveri di professionalità, serietà, efficienza, imparzialità, neutralità e riservatezza in capo allo stesso mediatore.

3.4 Il Mediatore deve gestire il procedimento di mediazione tenendo conto della necessità che gli incontri si svolgano nelle migliori condizioni operative possibili e non deve limitarsi ad una attività esclusivamente burocratica. La professionalità del Mediatore esige infatti che lo stesso si attivi concretamente per consentire alle parti di valutare effettivamente la possibilità di proseguire la procedura.

ART. 4. ULTERIORI DOVERI DEL MEDIATORE DESIGNATO

4.1 Il Mediatore per adempiere alla sua funzione deve:

- a) Sottoscrivere per ogni mediazione per la quale è designato, una dichiarazione di imparzialità e indipendenza
- b) informare le Parti circa le regole di funzionamento della mediazione e sulla necessità di farsi assistere da un legale di fiducia, quando previsto dalla legge;
- c) favorire le condizioni di un libero scambio fondato sul mutuo rispetto degli interessi e delle persone;
- d) mantenere il controllo della procedura e, in quanto avvocato, ricordare ai legali delle parti, se del caso, il rispetto delle regole deontologiche forensi anche relativamente all'obbligo delle parti da loro assistite di corrispondere le indennità di mediazione quale fonte del compenso del mediatore avvocato;

ART. 5 VIOLAZIONE DEI DOVERI/IMPEGNI DEL MEDIATORE – PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

5.1 La violazione di ciascuno dei doveri/impegni a carico del mediatore indicati dalla normativa in materia, dal Regolamento di Procedura dell'Organismo, dal presente Codice Etico e di Condotta e dal Codice Deontologico Forense, (con applicazione di sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento), conduce all'applicazione in capo al Mediatore di provvedimenti sanzionatori, quali:

- (a) la sospensione dagli incarichi in essere e dall'assegnazione di nuovi
- (b) la sospensione dalla turnazione d'ufficio degli incarichi
- (c) la cancellazione dalle liste dell'Organismo, con le conseguenze di legge.

**Organismo di Mediazione
dell'Ordine degli Avvocati di Piacenza**

iscritto al n. 391 del Registro degli organismi
abilitati a svolgere la mediazione - Ministero della Giustizia

Ove la violazione sia di lieve entità e dipendente da colpa lieve ovvero disattenzione, il Responsabile dell'Organismo può personalmente, ovvero anche per il tramite di deleghe, procedere ad un colloquio informale atto a portare all'attenzione del Mediatore la commessa infrazione, nonché ad evitare il reiterarsi della stessa.

Resta salva la possibilità per il Responsabile dell'O.d.M., qualora intraveda nelle condotte dell'Avvocato/Mediatore anche comportamenti disciplinarmente sanzionabili, di segnalare immediatamente la circostanza al competente Consiglio Distrettuale di Disciplina.

5.2 Le condotte più gravi comportano l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori sopra menzionati all'esito del seguente procedimento:

il Mediatore viene convocato a mezzo PEC dinanzi al Consiglio Direttivo dell'O.d.M., il quale, esamina la questione oggetto della convocazione.

Nei casi più gravi è fatta salva la possibilità per il Responsabile dell'Organismo di provvedere alla immediata sospensione cautelativa del mediatore relativamente all'affidamento degli incarichi, anche *inaudita altera parte* in attesa della definizione della contestazione avviata nei suoi confronti.

La PEC di convocazione deve contenere:

- a. una sintetica esposizione dei fatti oggetto della convocazione del Mediatore;
- b. la data e il luogo di convocazione;
- c. l'avvertimento al Mediatore, che la mancata presentazione alla convocazione, senza un giustificato motivo, comporta l'eventuale sospensione dalla turnazione degli incarichi o la cancellazione dall'elenco da parte del Responsabile dell'Organismo al Consiglio Direttivo, ove non sia stata già applicata. La sospensione dalla turnazione degli incarichi ha una durata massima di 12 mesi.

Dinanzi al Consiglio Direttivo, il Mediatore sarà chiamato a fornire, anche con memorie scritte, spiegazioni in merito alle proprie condotte. All'esito del colloquio, del quale verrà redatto verbale, il Consiglio Direttivo, a maggioranza, deciderà se revocare la sospensione cautelare dalla turnazione degli incarichi di cui sopra, ove eventualmente disposta, prorogarla e/o disporla per ulteriori 12 mesi o, nei casi più gravi, chiedere la cancellazione dalle liste dell'Organismo e dal Registro del Ministero.

ART. 6 RINVII NORMATIVI

6.1 Per quanto non espressamente richiamato nel presente codice etico e di condotta, si applicano in quanto

**Organismo di Mediazione
dell'Ordine degli Avvocati di Piacenza**
iscritto al n. 391 del Registro degli organismi
abilitati a svolgere la mediazione - Ministero della Giustizia

compatibili, le norme di legge e regolamentari, nonché le regole dettate dal Codice Deontologico Forense.